



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VICENZA

Il giudice di pace di Vicenza sottoscritto,  
letti gli atti ed esaminati i documenti del procedimento n. 1797/17 R.G. Esp.,  
sentito in camera di consiglio il solo funzionario della Prefettura U.T.G. ;  
a scioglimento della riserva di provvedimento assunta all'udienza del 15 Maggio 2018, ha  
pronunciato il seguente:

DECRETO

PREMESSO IN FATTO:

Con tempestivo ricorso ex art. 13, comma 8, del D.lvo 286/1998 depositato l'8.6.2017,  
nato il 5.11.1996 in Ghana, rappresentato dal proc. e dom. avv. Chiara  
Parolin ha proposto opposizione avverso il decreto nr. 59/17 del Prefetto di Vicenza,  
emesso e notificato all'interessato il 23.5.2017, con il quale è stata decretata la sua  
espulsione per violazione dell'art. 13, comma 2, lettera b) del D.lvo 286/98 per, *"essersi  
trattenuto nel territorio dello stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine  
prescritto ovvero quanto il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato ovvero è  
scaduto da più di sessanta (60) giorni e non è stato chiesto il rinnovo; (...) risulta che non  
sussistono le condizioni affinché allo stesso sia possibile rilasciare un permesso di soggiorno  
umanitario o con altra motivazione ...."*.

Per quanto rileva in questa sede, nel decreto di espulsione, inoltre, è precisato che:

il sig. \_\_\_\_\_ ha documenti utili all'espatrio in corso di validità; ha fissa dimora ove lo  
stesso possa essere rintracciato; ha dimostrato il proprio concreto interesse a tornare  
quanto prima nel paese di origine senza più prolungare la permanenza irregolare sul  
territorio italiano; non si è integrato nel tessuto sociale e culturale; non rientra in una delle  
ipotesi previste dall'art. 19 del D.lvo 286/98 e succ. modifiche.

A sostegno dell'opposizione, lo straniero ha evidenziato: di essere stato titolare di permesso  
di soggiorno per attesa occupazione scaduto in data 12.10.2016 e di non averlo potuto

A handwritten mark, possibly a signature or initials, located on the right side of the page.

tempestivamente rinnovare in quanto era in attesa del rinnovo del passaporto come fatto presente all'Ufficio Immigrazione tramite pec inviata dal suo legale di fiducia; di convivere con la madre titolare di permesso di soggiorno, \_\_\_\_\_ con il fratello

occupato stabilmente con contratto di lavoro subordinato e con il padre che, pur lavorando in Germania, invia alla famiglia i propri guadagni facendo spesso ritorno in Italia. Nelle more del giudizio, con decreto del Presidente della Repubblica divenuto efficace il 3.10.2017, il padre del ricorrente, \_\_\_\_\_ ha acquistato la cittadinanza italiana ed il ricorrente ha, quindi, invocato anche il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, lett. c) D.lvo n. 286/98 nei confronti degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana.

#### IN DIRITTO

E' pacifico, come emerge dalla documentazione in atti (v. verbale giuramento Comune di \_\_\_\_\_ che, nelle more del giudizio, il padre del ricorrente, \_\_\_\_\_ ha acquisito la cittadinanza italiana a far data dal 3.10.2017.

Il certificato di stato di famiglia in atti, rilasciato il 6.2.2018, attesta che il Sig. \_\_\_\_\_ residente con il figlio \_\_\_\_\_ ed i suoi fratelli ( \_\_\_\_\_ nel comune di \_\_\_\_\_

La Prefettura U.T.G., nella propria memoria costitutiva del 17.1.2018, con riferimento alla certificazione anagrafica dalla stessa allegata agli atti sostiene, peraltro, che non sussisterebbe il presupposto della effettiva convivenza dal momento che il Sig. \_\_\_\_\_

presta attività lavorativa in Germania.

Va osservato che la circostanza che il padre del ricorrente presti o abbia prestato attività lavorativa in Germania appare dipendere esclusivamente da ragioni economiche e non dimostra la cessazione definitiva della convivenza del padre con l'odierno opponente: tale situazione appare, perciò, inidonea a superare le risultanze della certificazione anagrafica aggiornata attestante che \_\_\_\_\_ risiede con il padre cittadino italiano.

Va osservato che la Suprema Corte ha ritenuto infondata la censura dell'Amministrazione in un caso in cui la mancata convivenza del ricorrente con il coniuge italiano era di carattere del tutto transeunte perché, come nel caso in esame, dipendente esclusivamente da ragioni

economiche (v. Cass. ord. 29.10.2010, n. 22230).

Il carattere transeunte della mancata convivenza con il padre cittadino italiano del ricorrente recatosi all'estero per motivi di lavoro può, quindi, ritenersi tale da non incidere sulla effettiva sussistenza del requisito, in considerazione delle ragioni economiche che la possono avere temporaneamente determinata.

Il ricorso va, perciò, accolto sussistendo una causa di inespellibilità dell'interessato ex art. 19, lett. c), D.lvo n. 286/98 e con assorbimento dell'ulteriore doglianza formulata in ordine al mancato rinnovo del permesso di soggiorno.

Considerato che l'attribuzione della cittadinanza italiana al padre del ricorrente è successiva all'emessa espulsione, le spese processuali vanno integralmente compensate.

P. Q. M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto di espulsione n. 59/2017, emesso dal Prefetto della Provincia di Vicenza in data 23.5.2017 e notificato in pari data nei confronti di generalizzato in epigrafe. Spese di giudizio compensate.

Si comunichi anche a mezzo fax.

Vicenza, 29 Maggio 2018

Il Giudice di Pace

IL GIUDICE DI PACE  
DOTT. ANNA PAROLINI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 13.1 MAG. 2018

Ass. Te. Gen. vic

Deba



Copia conforme all'originale

Vicenza, li 13.1 MAG. 2018

Ass. Te. Gen. vic

Deba

